



PARERE MOTIVATO
n. 244 del 20 dicembre 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la pratica Suap relativa all'ampliamento e cambio Z.T.O. c1.3 e C2.RS in D4 di un fabbricato in via Orlanda n. 173, località Campalto. Comune di Venezia.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 20 Dicembre 2016 come da nota di convocazione in data 19 dicembre 2016 prot. n. 494219;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla La Ditta proprietaria Tasinato Auto s.r.l. con nota del 17/09/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 376351 del 21/09/2015, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la pratica Suap per ampliamento e cambio Z.T.O. c1.3 e C2.RS in D4 di un fabbricato in via Orlanda a Campalto Ditta Tasinato Auto, nel Comune di Venezia;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.114391 del 2.12.16 assunto al prot. reg. al n.473142 del 2.12.16 dell'ARPAV che di seguito si riporta:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per la pratica SUAP per ampliamento e cambio Z.T.O. di un fabbricato in via Orlanda a Campalto, in Comune di Venezia.

Il progetto descritto nel Rapporto Ambientale Preliminare consiste nell'ampliamento di un'attività commerciale (concessionaria d'auto) già esistente; l'area di intervento per la realizzazione del nuovo autosalone è di circa 3800 mq. Contestualmente all'ampliamento del fabbricato, si prevede il cambio di destinazione d'uso delle ZTO da C1.3 e C2.RS a D4.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, gli interventi descritti nel progetto di ampliamento si configurano in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e gli effetti derivanti dall'attuazione del progetto in questione.



Allegato – Elementi per la quantificazione dei servizi ecosistemici garantiti dal suolo

Di seguito si offrono alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter monetizzare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

Capacità d'uso

La capacità d'uso dei suoli ai fini agroforestali misura la potenzialità dei suoli ad ospitare e favorire l'accrescimento di piante coltivate e spontanee. I terreni ricadenti nell'area oggetto d'intervento rientrano tra le classi migliori che caratterizzano tutta la pianura padana.

Serbatoio di carbonio

I suoli contengono mediamente dalle 80 alle 150 tonnellate per ettaro di carbonio, senza considerare il carbonio contenuto nella vegetazione. Ogni tonnellata di carbonio corrisponde a 3,67 t di CO₂ sottratte all'atmosfera. Nell'analisi dell'impatto dell'intervento andrebbero conteggiate anche le maggiori emissioni di CO₂ provocate dall'eliminazione del suolo.

Regolazione del microclima

Gli ecosistemi, in quanto sia sorgente che fonte di gas a effetto serra e regolando l'evapotraspirazione, hanno un effetto di regolazione del clima, sia a livello globale che locale. Localmente la vegetazione influenza il microclima, in particolare in ambiente urbano, con l'ombreggiamento da parte delle chiome e regolando temperatura e umidità. Oltre a essere parte del ciclo dell'acqua, l'evapotraspirazione è legata al "calore latente": più alta è l'evapotraspirazione maggiore è l'energia usata per convertire l'acqua dalla fase liquida alla fase gassosa, e, di conseguenza, minore è l'energia disponibile in forma di "calore sensibile" che gioca un ruolo primario nel condizionare la temperatura dell'aria.

I suoli dell'area indagata hanno mediamente un contenuto in acqua disponibile per l'evapotraspirazione variabile dai 225 ai 300 mm, pari a circa 2.250 -3.000 m³ a ettaro di acqua. Per fare evaporare questa acqua è necessaria una quantità di energia pari a circa 5.500-7.000 GJ, o circa 1.500.000-2.000.000 kWh di energia che viene sottratta al "calore sensibile". La quantità normalmente stoccata dai suoli dell'area è invece più che doppia. E' su questa quantità che bisogna far riferimento quando si considerano le funzioni idrologiche assolve dai suoli.

Regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua

Il suolo condiziona il ciclo dell'acqua, ed in particolare la quantità di acqua che infila in profondità e quanta invece va ad alimentare il deflusso superficiale dei corsi di acqua (naturali o artificiali). Quanta parte delle precipitazioni si infila nel suolo dipende dalla sua capacità di infiltrazione, caratteristica che varia nel tempo e nello spazio, in base alle caratteristiche degli eventi piovosi (quantità, intensità e durata), alle caratteristiche del suolo e alle sue condizioni di umidità, e per i terreni dell'area può arrivare fino a 3.000 mc/ha.

Ricarica delle falde e capacità depurativa

L'acqua che si infila nel suolo subisce un processo di "purificazione" attraverso processi biochimici svolti dalla parte minerale del suolo, e ancor più dalla sua componenti biologica. Questa funzione è difficilmente quantificabile, essendo legata non solo alle proprietà del suolo, al clima e alle pratiche di gestione, ma anche agli input in termini di sostanze potenzialmente inquinanti. La capacità di scambio cationica del suolo (cioè la sua "attività" fisico-chimica), il suo contenuto in sostanza organica, la reazione (pH) dell'orizzonte di superficie e la sua profondità sono comunque indicatori affidabili della sua capacità depurativa. Si ritiene necessario evidenziare che i terreni ricadenti nell'area ricadono in classe di capacità protettiva delle acque superficiali alta e moderatamente bassa delle acque profonde, inoltre hanno permeabilità da moderatamente bassa ad alta; si tratta perciò di terreni che esercitano un buon effetto protettivo nei confronti delle acque.



Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione del progetto, da tenere in considerazione.

Stato dell'ambiente

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV www.arpa.veneto.it, che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2014-2015 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

Matrice Atmosfera

In generale non si evincono particolari interferenze del Piano verso questa matrice, ad esclusione delle fasi di cantierizzazione per le quali sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.

In riferimento a quanto riportato nel Rapporto Preliminare Ambientale esaminato si segnala che, con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 74 del 1 settembre 2015, la Regione Veneto ha adottato il nuovo Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 155/2010. I documenti di Piano sono consultabili (e scaricabili) sul sito della Regione Veneto, all'indirizzo:

<http://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DetailDgr.aspx?id=322037>

Si fa inoltre presente che il testo definitivo dovrà contenere un'opportuna descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria nell'area comunale. A tal fine, si invita a completare le informazioni contenute nel documento ricevuto, facendo riferimento ai seguenti link presenti sul sito internet dell'Agenzia:

- *rapporti annuali sulla qualità dell'aria in Provincia di Venezia, fino al 2015 (<http://www.arpa.veneto.it/orpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-venezia>);*
- *stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed antropiche riferite all'anno 2010 (<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni>);*
- *nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale (<http://bur.regione.veneto.it/BurVServices/Pubblica/DetailDgr.aspx?id=243420>).*

Traffico veicolare

Considerato che la viabilità di accesso all'area insisterà - a sud - su un'arteria trafficata, si ritiene opportuno approfondire l'aspetto relativo all'aumento del traffico veicolare durante la fase di cantiere.

Inquinamento acustico

Considerate le caratteristiche dell'attività che andrà ad insediarsi e la sua ubicazione, è verosimile che la realizzazione del piano non comporti alterazioni significative al clima acustico dell'area circostante. Tuttavia, data la presenza di abitazioni confinanti che potrebbero essere interessate localmente da immissioni sonore generate da installazioni impiantistiche del nuovo edificio o da macchinari utilizzati per l'attività (es impianti o apparecchiature di termoventilazione o trattamento aria, compressori o altro) si raccomanda che, in fase progettuale, le suddette problematiche vengano adeguatamente considerate, adottando, se del caso, opportune soluzioni che consentano di minimizzarle. Anche per quanto riguarda la fase di cantiere per la realizzazione delle opere, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a minimizzare i disagi nei confronti dei ricettori confinanti.



Inquinamento luminoso

Gli impianti di illuminazione esterna (a pagina 12 si fa riferimento all'installazione di 2 o 3 fari esterni) dovranno essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Legge Regionale n.17 del 7 agosto 2009. A dimostrazione della conformità dovrà essere prodotto un progetto illuminotecnico redatto secondo le indicazioni contenute nell'articolo 7 della medesima legge. Quanto riportato a pagina 64 ("Per quanto riguarda la fase di esercizio si ritiene l'impatto trascurabile in quanto si installeranno luci interne e qualche faro esterno con tecnologia a LED") non garantisce affatto, di per sé, il rispetto dei requisiti stabiliti dalla norma.

Inquinamento elettromagnetico

1- Sorgenti a radiofrequenza (RF)

E' stata valutata la compatibilità del progetto con la situazione elettromagnetica esistente sull'area in oggetto; in base a tale valutazione, in corrispondenza dell'area oggetto dell'intervento non si prevede il superamento del valore di attenzione/obiettivo di qualità pari a 6 V/m.

Si fa presente che, prima della realizzazione del progetto, potrebbero essere realizzate riconfigurazioni degli impianti radio base esistenti o nuove installazioni; pertanto si richiama l'attenzione sulla necessità di verificare, in sede di approvazione, la compatibilità del progetto stesso con la situazione elettromagnetica esistente al momento dell'approvazione.

2- Sorgenti a bassissima frequenza (ELF)

In base al DPCM 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e al successivo DM 29/05/08, dovranno essere calcolate le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) ed, eventualmente, le fasce di rispetto in corrispondenza di:

- ogni nuova cabina elettrica o linea a media o alta tensione in progetto;
- linee e cabine già esistenti, nel caso ricadessero nell'area in oggetto.

Ai sensi della suddetta normativa, all'interno delle suddette fasce di rispetto dovrà essere esclusa qualsiasi destinazione d'uso che comporti la permanenza prolungata di persone.

Suolo/Sottosuolo

Relativamente alla matrice suolo, il Rapporto per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale in quanto ignora l'esistenza di una Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Venezia e tutte le carte da essa derivate per valutare gli aspetti applicativi (ARPAV, 2008), inoltre trascurava totalmente di considerare le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), che il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono il sostentamento dei cicli biologici, la protezione delle acque, la conservazione della biodiversità, la produzione di alimenti, biomassa e materie prime.

Con riferimento a quanto riportato nel cap. 5 "Le componenti ambientali e gli elementi sensibili" (p. 46), per la componente "Suolo e sottosuolo" viene considerato solo l'aspetto litologico; solamente al par. 6.3 (p. 63) si accenna all'impatto legato al consumo di suolo naturale, minimizzandone l'effetto sulla base delle caratteristiche dell'area. L'aumento del consumo del suolo, di entità contenuta anche se mai esattamente quantificata, viene ritenuto poco rilevante nella matrice di stima degli impatti (pag. 69).

A tal proposito si deve evidenziare che il consumo di suolo, anche se interessa il suolo adiacente ad un'area già impermeabilizzata ed è già previsto dagli strumenti urbanistici sovraordinati, rappresenta comunque una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dal suo utilizzo attuale) per i servizi ecosistemiche che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);

tra gli obiettivi del nuovo PTRC a valenza paesaggistica riportati dalla Regione del Veneto (<http://www.ptrc.it>).

Come si evince dall' Allegato A DDR n. 40 del 25/9/2012 (p. 7), al PTRC viene affiancata una "pianificazione d'ambito" che si configura come un momento sostanziale della pianificazione paesaggistica regionale. "Nella logica del Piano (...) i Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA) sono una componente essenziale della pianificazione paesaggistica regionale: la circoscrizione alla scala di Ambito consente la declinazione specifica delle politiche paesaggistiche regionali e l'attivazione di un adeguato confronto con le realtà territoriali locali. (...) Per il primo PPRA si è ritenuto di intervenire sull'ambito "Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave". (...) La redazione del PPRA dell'Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave, (...) è effettuata ai sensi dell'art. 45 ter della LR 11/2004, come previsto nella recente LR 10/2011, ed avrà efficacia di variante agli stessi piani di area, già approvati con valenza paesaggistica ai sensi dell'allora vigente LR 61/85. Tale area, oltre a comprendere una rilevante presenza di ambiti di tutela paesaggistica (...) presenta anche delle realtà interessate da significative dinamiche di trasformazione, rappresentando così il contesto ideale ove pienamente intervenire con la pianificazione paesaggistica (...), ossia coniugare le necessità di tutela dei beni paesaggistici, le esigenze di cura e valorizzazione di tutti i paesaggi e le opportunità di trasformazioni territoriali sostenibili.(...)"

L'area che interessa l'intervento in parola, è assoggettata al PTRC vigente; inoltre essendo localizzata all'interno del PPRA dell'Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave, di prossima adozione all'interno del nuovo PTRC, risulterà quindi assoggettabile anche alla serie di norme paesaggistiche specifiche che verranno proposte.

Ancora con riferimento alla verifica di coerenza del Piano succitato con i vincoli in itinere si evidenzia che il Comune di Venezia, in qualità di soggetto referente per il Sito Unesco "Venezia e la sua Laguna", sta concludendo la fase di redazione del Piano di Gestione, che prevede anche l'individuazione, oltre che di una Core Area (il sito stesso), anche di una Buffer zone. L'area che interessa il Piano in parola, essendo localizzata in posizione prossima al perimetro del sito Unesco, potrebbe verosimilmente essere ricompresa nella Buffer zone, risultando quindi assoggettabile alla serie di raccomandazioni espresse al fine di preservare l'integrità dei valori del sito.

Rispetto alla verifica di assoggettabilità a VAS del succitato Piano e Programma la scrivente Soprintendenza non ravvisa la necessità che lo stesso sia sottoposto alla fase vera e propria di verifica ambientale strategica. E' fatto salvo l'obbligo della valutazione ex art. 146 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 sulle aree assoggettabili e sulle opere aventi rilevanza paesaggistica .

Si trasmette il presente parere alla Regione del Veneto in qualità di ente procedente e al Segretariato regionale MiBACT del Veneto in ordine alle funzioni di cui all'articolo 17, comma 3, lett. n) del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.

disposizioni introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04), sulla base del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 15 luglio 2009 dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Presidente della Regione del Veneto.

E' stata avviata una fase di completa ricognizione, delimitazione e rappresentazione di tutte le aree del territorio regionale soggette a tutela; ne è stata verificata la perimetrazione, tenendo conto delle trasformazioni occorse al paesaggio e individuando nuove aree di interesse paesaggistico. Si evidenzia che tra gli obiettivi del nuovo PTRC a valenza paesaggistica riportati dalla Regione del Veneto (<http://www.ptrc.it>).

Come si evince dall' Allegato A DDR n. 40 del 25/9/2012 (p. 7), al PTRC viene affiancata una "pianificazione d'ambito" che si configura come un momento sostanziale della pianificazione paesaggistica regionale. "Nella logica del Piano (...) i Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA) sono una componente essenziale della pianificazione paesaggistica regionale: la circoscrizione alla scala di Ambito consente la declinazione specifica delle politiche paesaggistiche regionali e l'attivazione di un adeguato confronto con le realtà territoriali locali. (...) Per il primo PPRA si è ritenuto di intervenire sull'ambito "Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave". (...) La redazione del PPRA dell'Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave, (...) è effettuata ai sensi dell'art. 45 ter della LR 11/2004, come previsto nella recente LR 10/2011, ed avrà efficacia di variante agli stessi piani di area, già approvati con valenza paesaggistica ai sensi dell'allora vigente LR 61/85. Tale area, oltre a comprendere una rilevante presenza di ambiti di tutela paesaggistica (...) presenta anche delle realtà interessate da significative dinamiche di trasformazione, rappresentando così il contesto ideale ove pienamente intervenire con la pianificazione paesaggistica (...), ossia coniugare le necessità di tutela dei beni paesaggistici, le esigenze di cura e valorizzazione di tutti i paesaggi e le opportunità di trasformazioni territoriali sostenibili.(...)"



L'area che interessa l'intervento in parola, è assoggettata al PTRC vigente; inoltre essendo localizzata all'interno del PPRA dell'Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave, di prossima adozione all'interno del nuovo PTRC, risulterà quindi assoggettabile anche alla serie di norme paesaggistiche specifiche che verranno proposte.

Ancora con riferimento alla verifica di coerenza del Piano succitato con i vincoli in itinere si evidenzia che il Comune di Venezia, in qualità di soggetto referente per il Sito Unesco "Venezia e la sua Laguna", sta concludendo la fase di redazione del Piano di Gestione, che prevede anche l'individuazione, oltre che di una Core Area (il sito stesso), anche di una Buffer zone. L'area che interessa il Piano in parola, essendo localizzata in posizione prossima al perimetro del sito Unesco, potrebbe verosimilmente essere ricompresa nella Buffer zone, risultando quindi assoggettabile alla serie di raccomandazioni espresse al fine di preservare l'integrità dei valori del sito.

Rispetto alla verifica di assoggettabilità a VAS del succitato Piano e Programma la scrivente Soprintendenza non ravvisa la necessità che lo stesso sia sottoposto alla fase vera e propria di verifica ambientale strategica.

E' fatto salvo l'obbligo della valutazione ex art. 146 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 sulle aree assoggettabili e sulle opere aventi rilevanza paesaggistica .

Si trasmette il presente parere alla Regione del Veneto in qualità di ente procedente e al Segretariato regionale MIBACT del Veneto in ordine alle funzioni di cui all'articolo 17, comma 3, lett. n) del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.

VISTA la RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 140/2015

Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS del Progetto di ampliamento e cambio di destinazione d'uso ZTO C.1.3 e C2.RS di un fabbricato sito in via Orlanda 173 a Campalto, nel Comune di Venezia (VE).

Pratica 3102

Codice SITI NATURA 2000: IT3250031 "Laguna superiore di Venezia", IT3250046 "Laguna di Venezia";

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;



ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la Valutazione d'Incidenza, redatta dal dott. ing. Giuseppe Baldo, acquisita al prot. reg. con n. 376351 del 21/09/2015;

VERIFICATO che la documentazione prodotta è priva di firme nell'originale cartaceo e priva di firma elettronica qualificata o firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09 per la documentazione digitale;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 conseguenti alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto di ampliamento dell'attività commerciale (concessionaria d'auto) con contestuale cambio di ZTO da C1.3 e C2/RS a D4 (ai sensi del D.P.R. 160/2010 e L.R. 55/2012) in Campalto VE, Via Orlanda 173, censite al catasto alla sezione Favaro Veneto foglio n. 26 mappali 898 e 901 per una superficie complessiva di circa 4280 mq;

PRESO ATTO che l'area C2/RS è attualmente adibita a verde mentre l'area C1.3 è attualmente edificata e adibita a concessionaria d'auto e che il progetto prevede l'ampliamento dell'attività commerciale e il contestuale cambio di destinazione urbanistica da C2/RS e C1.3 a D4 con lo spostamento della stradina che attualmente attraversa i due terreni al fine di garantire l'accorpamento dei due lotti di proprietà del proponente garantendo il passaggio ai lotti retrostanti;

RITENUTO che per la realizzazione degli interventi di sistemazione a verde siano impiegati esclusivamente specie autoctone, di origine certificata, e ecologicamente coerenti con la flora locale;

CONSIDERATO che è prevista l'illuminazione a servizio dell'intero complesso;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

VERIFICATO che il dato vettoriale previsto al paragrafo 2.1 è mancante;

RITENUTO che il dato vettoriale previsto al paragrafo 2.1 debba essere correttamente completato;

PRESO ATTO e VERIFICATO che gli interventi in argomento ricadono all'esterno dei siti della rete Natura 2000;

PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione di Incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto alle seguenti alterazioni (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): per la fase di cantiere "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "E01.04 - Altre forme di insediamento", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari" e per la fase di esercizio "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E01.04 - Altre forme di



insediamento”, “E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)”, “E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari”, “H04.03 - Altri inquinanti dell'aria”, “H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari”;

PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione di Incidenza in argomento non ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi habitat di interesse comunitario;

PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione di Incidenza in argomento ha riconosciuto all'interno dell'area di analisi le seguenti specie: *Bufo viridis*, *Pelophylax synkl. esculentus*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Buteo buteo*, *Falco tinnunculus*, *Falco columbarius*, *Otus scops*, *Cisticola juncidis*, *Acrocephalus palustris*, *Lanius collurio*, *Phasianus colchicus*, *Corvus cornix*, *Corvus monedula*, *Coturnix coturnix*, *Pica pica*, *Streptopelia decaocto*, *Streptopelia turtur*, *Sturnus vulgaris*, *Turdus merula*, *Myotis emarginatus*, *Eptesicus serotinus*, *Hypsugo savii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*;

CONSIDERATO che nella stima del grado di conservazione per ciascuna delle specie non sono esplicitate le condizioni che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro (struttura e possibilità di ripristino), in ragione della specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi, e che pertanto tale stima è da ritenersi effettuata sulla base del giudizio esperto;

PRESO ATTO che, nello studio esaminato, gli effetti nei confronti delle specie sono valutati come non significativi;

CONSIDERATO che, nello studio esaminato, la valutazione della variazione del grado di conservazione delle specie ritenute vulnerabili al progetto in argomento non è riferita ai suddetti sottocriteri (in quanto non è espressa né la relativa valenza a livello locale e né l'entità della stessa variazione) e che lo stesso giudizio formulato è di tipo esperto in quanto il metodo utilizzato non è documentabile rispetto alla letteratura scientifica di riferimento e non fornisce una misura della variazione del grado di conservazione;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico delle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

RITENUTO che per il progetto in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree soggette a trasformazione;

RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014;

CONSIDERATO che, per le peculiarità di questa istanza, per l'attuazione del progetto in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

RITENUTO che la Direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare la corretta attuazione



degli interventi, e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (tra cui il cronoprogramma dell'attuazione degli interventi compatibile con la fenologia delle specie coinvolte);

RITENUTO che a seguito della verifica delle indicazioni prescrittive da parte del personale qualificato, sia trasmessa specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro un anno dalla conclusione dei lavori (per gli aspetti legati alla realizzazione degli interventi previsti);

RITENUTO che, per quanto sopra, siano comunicate all'Autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e che, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sarà effettuato il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di screening di Valutazione di Incidenza;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che:

- la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è parzialmente congrua alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 2299/2014 (fase 2, 3 e 4 della selezione preliminare) e incompleta poiché manca il dato in formato vettoriale per gli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare
- i giudizi espressi nello studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce:

1. di vietare lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: per la fase di cantiere "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "E01.04 - Altre forme di insediamento", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari" e per la fase di esercizio "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E01.04 - Altre forme di insediamento", "E02.03 - Altre aree

